

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Komisia za zashtita ot diskriminatsia — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettere a) e b), 3, paragrafo 1, lettera h), e 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180, pag. 22) e dell'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del ventinovesimo considerando e degli articoli 1 e 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GU L 114, pag. 64), e dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37), nonché dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211, pag. 55) — Pratica amministrativa che consiste nel lasciare all'impresa di distribuzione di energia elettrica la libertà di installare nei quartieri rom contatori su pali dell'elettricità in strada a un'altezza inaccessibile agli utenti, la quale non consente ai consumatori di tali quartieri il controllo visivo del loro contatore, mentre al di fuori dei quartieri rom i contatori sono installati a un'altezza accessibile — Diritto o interesse dell'utente finale dell'energia elettrica a verificare regolarmente il display del contatore — Onere della prova in materia di discriminazione

Dispositivo

La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a rispondere alle questioni ad essa sottoposte dalla Komisia za zashtita ot diskriminatsia nella decisione di rinvio del 19 luglio 2011.

⁽¹⁾ GU C 298 dell'8.10.2011.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Constanța — Romania) — Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța/l'esecuzione di mandati d'arresto europei emessi nei confronti di Ciprian Vasile Radu

(Causa C-396/11) ⁽¹⁾

(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d'arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale — Motivi di rifiuto dell'esecuzione)

(2013/C 86/07)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Constanța

Parte

Ciprian Vasile Radu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Constanța — Interpretazione della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1), nonché dell'articolo 6 TUE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dei suoi articoli 6, 48 e 52 — Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale — Possibilità per lo Stato membro di esecuzione del mandato di respingere la richiesta di consegna della persona ricercata, a causa dell'inosservanza della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché a causa della mancata o incompleta trasposizione della decisione quadro 2002/584/GAI da parte dello Stato membro di emissione del mandato

Dispositivo

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell'emissione di tale mandato d'arresto.

⁽¹⁾ GU C 282 del 24.9.2011.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 31 gennaio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad Varna — Bulgaria) — Stroy trans EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Causa C-642/11) ⁽¹⁾

(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione — Diniego — Articolo 203 — Indicazione dell'IVA in fattura — Esigibilità — Sussistenza di un'operazione imponibile — Valutazione identica nei confronti dell'emittente e del destinatario della fattura — Necessità)

(2013/C 86/08)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Varna